

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 472/RE DEL 13 GIUGNO 2022

Pratica n. 1915/RE del 10.06.2022

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002	Ob.Funz.: B01GEN	CIG: non necessario	CUP: non necessario
OGGETTO	Cartella di pagamento n. 09720200192324490000 - notificata in data 07/06/2022- avente ad oggetto le spese di soccombenza di cui alla vertenza ARSIAL c/Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti (RG 11/2019) conclusasi con sentenza n. 114/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti. Assunzione impegno e contestuale liquidazione della somma dovuta.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☒

NO ☐

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐

ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Paola Giansanti)	RESPONSABILE P.O. (avv. Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA (avv. Maria Raffaella Bellantone)
firmato: Paola Giansanti	firmato: avv. Annarita Aracri	Firmato digitalmente da: BELLANTONE MARIA RAFAELLA Ruolo: 4/5 Avvocato Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA Data: 13/06/2022 14:36:11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2022	U	1.10.05.04.001	1.559,89		Vedi allegato		
ISTRUTTORE			P.O.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N°	472/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 13/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 472/RE DEL 13 GIUGNO 2022

OGGETTO: Cartella di pagamento n. 09720200192324490000 - notificata in data 07/06/2022- avente ad oggetto le spese di soccombenza di cui alla vertenza ARSIAL c/Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti (RG 11/2019) conclusasi con sentenza n. 114/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti. Assunzione impegno e contestuale liquidazione della somma dovuta.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale è stato disposto di riattribuire all'avv. Maria Raffaella Bellantone, a decorrere dal 01 Aprile 2021, la titolarità dell'incarico dirigenziale dell'Area Affari Generali e Gestione del Contenzioso, già conferito con determinazione n. 815/2019;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n. 4/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro”, oltre che per l’emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta “l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024”;

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti”, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”;

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno di spesa”;

NON ACQUISITI dall’ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto in quanto non riguardante appalto e/o progetto di investimento pubblico;

PREMESSO che:

- con avviso di accertamento catastale n. RI0057132/2018 (atto n. RI0059176/2018) notificato ad Arsial in data 15.10.2018, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti procedeva ad una diversa determinazione della rendita catastale di un immobile di proprietà dell’Agenzia;

- ARSIAL riteneva opportuno impugnare il predetto avviso di accertamento catastale, ritenendolo illegittimo per i motivi meglio specificati nel ricorso introduttivo del giudizio;

- con determinazione n. 28 del 29/01/2019 si autorizzava, tra l’altro, la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti

avverso l'avviso di accertamento catastale di che trattasi già formalizzata con idonea procura alle liti rilasciata in data 13.12.2018 in favore degli avv.ti interni dell'Agenzia confermando il conferimento di incarico legale a queste ultime;

- in data 21/10/2019 veniva emessa la sentenza n. 114, depositata in data 24/10/2019, con la quale il ricorso veniva rigettato con conseguente conferma del classamento dell'immobile e della rendita catastale proposta dall'Agenzia delle Entrate e con contestuale condanna di Arsial alle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 1.500,00;

VISTA la cartella di pagamento n. 09720200192324490000, notificata ad Arsial in data 07/06/2022 (prot. est. n. 6460), con la quale l'Agenzia delle Entrate -Riscossione - Agente della riscossione della provincia di Roma chiedeva il pagamento delle somme dovute dall'Agenzia a titolo di refusione di quanto dovuto in ottemperanza della sentenza n. 114/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti (€ 1.508,75), oltre oneri di riscossione per € 45,28 ed € 5,88 per diritti di notifica spettanti all' Agente riscossore, per complessivi € 1.559,89;

CONSIDERATO che il pagamento della somma suddetta grava sull'Agenzia, in adempimento della sopra citata sentenza;

RITENUTO di dover impegnare e contestualmente liquidare l'importo di euro 1.559,89, da pagarsi con le modalità previste nella cartella di pagamento di che trattasi allegata al presente provvedimento, a gravare sul capitolo 1.10.05.04.001 CRAM DG.002. obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2022, in favore dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione CF 13756881002, a titolo di refusione spese di giudizio dovute da Arsial, in ottemperanza della sentenza n. 114/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, pronunciata in esito alla vertenza Arsial c/ Agenzia delle Entrate (RG n. 11/2019), giusta cartella di pagamento n. 09720200192324490000 notificata in data 07/06/2022 ad ARSIAL (prot. n. 6460 di pari data), codice registrazione GESINF n. 93018

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE l'importo di euro 1.559,89, da pagarsi con le modalità previste nella cartella di pagamento di che trattasi allegata al presente provvedimento, a gravare sul capitolo 1.10.05.04.001 CRAM DG.002. obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2022, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione CF 13756881002, a titolo di refusione spese di giudizio dovute da Arsial in ottemperanza della sentenza n. 114/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, pronunciata in esito alla vertenza Arsial c/ Agenzia delle Entrate (RG n. 11/2019), giusta cartella di pagamento n. 09720200192324490000 notificata in data 07/06/2022 ad ARSIAL (prot. n. 6460 di pari data), codice registrazione GESINF n. 93018.

DI DEMANDARE all'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti gli adempimenti relativi al pagamento del predetto importo entro e non oltre il giorno 06/08/2022.

DI DARE ATTO che copia informatica dell'attestazione di avvenuto pagamento, dovrà essere inviata all'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso per l'eventuale presentazione all'ufficio competente.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestral e	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				x			X

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2020 01923244 90 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agente della riscossione - prov. di Roma
 Via Giuseppe Grezar 14 - 00142 ROMA (Uffici non aperti al pubblico)
 su incarico di:

- Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04782
 Gruppo: 0099

**DESTINATARIO**

Spett. AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E
 L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO

VIA RODOLFO LANCIANI 38

00162 ROMA RM

Cod. Fisc. 04838391003

Spett. **AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO**,
 di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle
 somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

● Agenzia delle Entrate	Spese di giudizio anno 2018	1.508,75
●	oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	45,26
●	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 1.559,89

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.



www.agenziaentrateriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	1.508,75	45,26	5,88	1.559,89	-
Oltre 60 giorni	1.508,75	90,53	5,88	1.605,16	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equidick;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un **piano ordinario** (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un **piano straordinario** (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. In allegato a questa cartella trova il modulo precompilato per la richiesta di rateizzazione. Il modulo propone varie soluzioni di piano di ammortamento delle somme dovute, fino al massimo delle rate concedibili con relativo importo. Se intende usufruire della rateizzazione, può barrare la soluzione di piano prescelta e inviare la richiesta all'Agente della riscossione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sezione "Trova lo sportello e Prenota".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Giovanni Cresci ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Rieti - ufficio controlli**

Via Cesare Verani 7 02100 RIETI RI

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

- Spese di giudizio anno 2018

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

- Spese di giudizio anno 2018

ISCRIZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA DEFINITIVA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI RIETI N. 114/01/19 DEPOSITATA IL 24/10/2019.

Ruolo n. 2020/003020.

Reso esecutivo in data 21-09-2020.

Consegnato il 25-10-2020. Ruolo ordinario.

Partita: 7TKH 2018SG 2020/0046

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è EMANUELE SERVA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Rieti - ufficio controlli, a cui
ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	2018	8663	Art.15 dlgs n.546/92 spese di giudizio ed eventuali oneri accessori	1.500,00	45,00	90,00
2	2018	940A	Costo della notifica degli atti	8,75	0,26	0,53
Totale				1.508,75	45,26	90,53
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 1.554,01	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 1.599,28	

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*, o un suo delegato.

segue

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti* mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione *Dettaglio degli addebiti*), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'elezione di domicilio
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

segue

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero *Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU* e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo *Quando presentare ricorso* e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

segue

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*.
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2020 01923244 90 000

Ente incaricato della riscossione Cod. Fiscale 13756881002 **Destinatario** Cod. Fiscale 04838391003

Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. RM

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E

Per informazioni:
puoi consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
o telefonare al numero unico 060101

DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equiclick;
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento);
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio).

La lista dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E** Euro **1.559,89**

Cod. Fiscale **04838391003**

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**

Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2020 01923244 90 000**

Codice CBILL **AJZ8Z** Codice modulo di pagamento **180097100177325870**

Cod. Fiscale
Ente incaricato della riscossione
13756881002

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane



sul C/C n. **1033040476**

Euro

1.559,89



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

<AUT. DB/SISB/GEN-P1 53291 DEL 20.09.2021>

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA**

Destinatario **AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E**

Cod. Fiscale **04838391003**

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2020 01923244 90 000**

Codice modulo di pagamento
180097100177325870

Tipo
P1

Cod. Fiscale
Ente incaricato della riscossione
13756881002



R7**RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SECONDO UN PIANO ORDINARIO¹ (MAX 72 RATE)**

(Art. 19 del DPR n. 602/1973)

Gentile Contribuente,

in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere **direttamente on line sul sito** www.agenziaentrateriscossione.gov.it un piano di dilazione delle somme richieste in questa cartella.**In alternativa**, può utilizzare questo modello che deve essere compilato in ogni sua parte, scegliendo uno dei piani di rateizzazione tra quelli sottostanti, considerando che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Questo modulo può essere:

- trasmesso, insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC rateazioni.rm@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it (avendo cura di inviarne entrambe le facciate);
- consegnato presso i nostri sportelli.

Riceverà il relativo provvedimento di accoglimento o di diniego presso il domicilio sotto indicato.

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il/...../.....

a (Prov.....)

codice fiscale

☐ in proprio;☐ in qualità di titolare/legale rappresentante/curatore/altro del/della **AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO**codice fiscale **04838391003****ai fini** dell'esame e della trattazione **di questa richiesta** dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune (Prov.....)

indirizzo CAP

telefono..... presso (indicare eventuale domiciliatario)

e-mail..... PEC

DICHIARA☒ che io/la stesso/a si trova in una **temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica**.**DICHIARA ALTRESÌ**

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

☒ che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 - Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012).☐ di essere titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro (specificare) della ditta/società/associazione/ente sopra indicato/a;

(barrare solo in caso di richiesta da parte di ditta/società/ente/associazione)

Attenzione: nel caso di presentazione da parte di titolare/legale rappresentante/tutore/curatore/altro della persona/ditta/società/ente per il/la quale si chiede la rateizzazione, questa dichiarazione è obbligatoria e in mancanza non sarà possibile dare corso alla richiesta.☐ che la società non si trova in stato di liquidazione².**CHIEDE LA DILAZIONE IN³**

(barrare una sola casella)

☐ **12** rate (importo stimato della rata mensile euro **128**)☐ **24** rate (importo stimato della rata mensile euro **64**)☐ rate (indicare un numero di rate compreso tra **2** e **30**)della cartella n. **097 2020 01923244 90** per un importo totale di euro **1.559,89**, secondo un piano di rateizzazione ordinario con rate di importo costante⁴.¹ La proposta di rateizzazione, contenuta in questo modello, è formulata sulla base delle informazioni in nostro possesso alla data di stampa della cartella. Eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente (es. presenza di rateizzazione su altri debiti il cui importo, sommato a quello richiesto con questa cartella, potrebbe determinare la necessità di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, etc.) saranno valutati in sede di esame della sua richiesta.² Per le società in liquidazione, ai fini dell'attestazione dello stato di temporanea difficoltà economica, è necessario allegare all'istanza la documentazione indicata nella sezione Rateizzazione del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.³ L'importo stimato della rata mensile è valido solo in caso di presentazione di questa istanza di rateizzazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.⁴ Per i piani di rateizzazione superiori a 12 rate, è possibile richiedere un piano di ammortamento anche a rata d'importo variabile, cioè crescente anno per anno per tutta la durata del piano. In tal caso, non è possibile inviare questo modello precompilato, ma è necessario utilizzare quello pubblicato sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it o rivolgersi ai nostri sportelli.

(compilare soltanto se interessati)

CHIEDE INFINE⁵

- ☐ **l'attivazione del servizio informativo⁶** per ricevere comunicazioni in merito:
- ☐ al mancato rispetto delle scadenze del **piano di rateizzazione**:
 - ✓ quando non risulta pagata la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza;
 - ✓ quando manca una sola rata da pagare per decadere;
 - ☐ all'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione **della riscossione di una somma** a proprio carico.

Con le seguenti modalità: (barrare una sola casella)

- ☐ via sms al numero di telefono.....
- ☐ via e-mail all'indirizzo.....

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti, anche con riferimento all'attivazione facoltativa del servizio informativo.

N.B. Allegare copia del documento di identità o di riconoscimento del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello⁷. Nell'ipotesi di presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

Luogo e data

Firma

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a

- ☐ in proprio;
- ☐ in qualità di titolare/legale rappresentante/curatore/altro (specificare)
.....del/della.....

delego il/la Sig./Sig.ra

- ☒ a consegnare la presente richiesta di rateizzazione;
- ☐ a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente richiesta di rateizzazione;
- ☐ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso alla presente richiesta (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, provvedimento di accoglimento della richiesta, provvedimento di rigetto).

Luogo e data

Firma del delegante.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di

- ☐ allego copia del documento di identità o di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

- ☐ attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra
identificato/a mediante documento di identità o di riconoscimento n.
rilasciato da in data.....

Data Nome, cognome e firma del dipendente addetto

⁵ La scelta di questa opzione è facoltativa ed è modificabile in ogni momento utilizzando il modulo SMS reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.⁶ Le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.⁷ In assenza del documento di identità o di riconoscimento, la Sua istanza non potrà essere oggetto di lavorazione.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla richiesta di rateizzazione da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta, per consentirne il buon fine delle medesime.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In caso di richiesta di attivazione del servizio informativo, AdeR può trattare i dati relativi al numero di telefono e all'indirizzo e-mail da Lei indicati esclusivamente per le finalità per le quali Lei abbia scelto di attivare tale servizio. Questi ultimi dati non possono essere oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, possono essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero di persone autorizzate al trattamento.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito *web* del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via Giuseppe Grezar 14
00142 ROMA



Destinatario
Spett. AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO
VIA RODOLFO LANCIANI 38
00162 ROMA RM

notifica

Oggi / / lo sottoscritto **ho notificato** questa cartella di pagamento
in _____

☐ **personalmente**
al destinatario

☐ **consegnandola,**
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al _____ signor _____

_____ che si è qualificat _____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

☐ **depositandola in**
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
l'incapacità _____

☐ **il rifiuto** _____

☐ **l'assenza di altre persone**
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

☐ **depositandola in**
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta _____

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Lotto di stampa n.04782

Delibera nr. 200001915 - Anno 2022 - del 13/06/2022

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRAT.1915RE-Cartella di pagamento n. 09720200192324490000 - notificata in data 07/06/2022- avente ad oggetto le spese di soccombenza di cui alla vertenza ARSIAL c/Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti (RG 11/2019) conclusasi con sentenza n. 114/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti. Assunzione impegno e contestuale liquidazione della somma dovuta.

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM	DG.002.	AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO						
Capitolo	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso						
Obiettivo/Funzione	B01GEN.	GENERICO						
Centro di costo	2.	Avanzo/Fondo disponibile						
922	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	PRAT.1915RE-Cartella di pagamento n. 09720200192324490000 - notificata in data 07/06/2022- avente ad oggetto le spese di soccombenza di cui alla vertenza ARSIAL c/Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti (RG 11/2019) conclusasi con sentenza n. 114/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti. Assunzione impegno e contestuale liquidazione della somma dovuta.	1.559,89	1.559,89	0,00	0,00	1.559,89
Totali Delibera nr. 200001915 del				1.559,89	1.559,89	0,00	0,00	1.559,89